

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);

Visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 e della Commissione Europea del 21 giugno 2006 applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54;

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito DM 30125/2009;

Vista la propria deliberazione 8 ottobre 2010, n. 1995 con la quale in applicazione del DM 30125/2009 si individuano i casi di riduzione, esclusione e decadenza derivanti dalla violazione degli impegni posti in capo ai beneficiari degli aiuti concessi a valere sulle misure e azioni del PSR:

- 112 Insediamento di giovani agricoltori;
- 121 Ammodernamento delle aziende agricole;
- 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste;
- 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;
- 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, azione 2 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali;
- 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale;
- 125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
- 132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- 133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;
- 216 Sostegno agli investimenti non produttivi, azione 1 Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisorii e di sostegno a terrazzamenti;
- 216 Sostegno agli investimenti non produttivi, azione 2 Costituzione di habitat;
- 221 (parte investimenti) Imboschimento di terreni agricoli;
- 223 (parte investimenti) Imboschimento di terreni non agricoli;

- 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
- 227 Sostegno agli investimenti non produttivi;
- 311 Diversificazione in attività non agricole, azione 1 Ospitalità agrituristica;
- 311 Diversificazione in attività non agricole, azione 2 Fattorie didattiche e sociali;
- 311 Diversificazione in attività non agricole, azione 3 Impianti per energia da fonti alternative;
- 312 Sostegno alla creazione allo sviluppo di microimprese;
- 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, azione 1 Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale;
- 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, azione 2 Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000;

Visto che con regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale abrogando il regolamento (CE) 1975/2006, sono state tra l'altro modificate le disposizioni relative ai controlli ex post;

Visto che il citato regolamento (CE) 65/2011 dispone la propria applicazione a tutte le domande di pagamento presentate successivamente al primo gennaio 2011;

Visto che con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 è stato emanato il nuovo regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il quale abroga altresì il regolamento generale di attuazione del PSR 54/2008;

Visto che il regolamento generale di attuazione del PSR 54/2008 continua ad applicarsi alle procedure avviate sulla base dei bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regolamento generale PSR emanato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 2011, n. 40;

Ritenuto di adeguare le schede riportanti i casi di riduzione, esclusione e decadenza derivanti dalla violazione degli impegni posti in capo ai beneficiari degli aiuti concessi a valere sulle misure e azioni del PSR 2007-2013 già individuati nella propria delibera 1995/2010 a quanto previsto dal regolamento (CE) 65/2011;

Considerato che le nuove schede trovano applicazione a tutte le domande presentate a far data dalla entrata in vigore del Regolamento (CE) 65/2011 e pertanto dal primo gennaio 2011;

Ritenuto altresì, per il principio di semplificazione e di economicità amministrativa, per quanto attiene all'impegno della misura 311 azione 3 di cui alla propria predetta delibera 1995/2010, di sostituire, per l'impegno individuato come b.3 relativo all'obbligo di comunicare la quantità complessiva di energia annualmente prodotta, la modalità di verifica documentale amministrativa in loco ed ex post con la mera documentazione prodotta a prescindere dalla data di protocollo in arrivo della stessa;

Sentito l'Organismo pagatore -Agenzia per le erogazioni in Agricoltura;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni);

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

la Giunta Regionale all'unanimità

DELIBERA

1. Per le domande di pagamento presentate dai beneficiari sulle Misure indicate in premessa, i casi di riduzione, esclusione e decadenza derivanti dalla violazione degli impegni posti in capo

ai beneficiari degli aiuti concessi a valere sulle misure e azioni del PSR 2007-2013 per tutte le domande presentate a far data dall'entrata in vigore del regolamento (CE) 65/2011 e pertanto dal primo gennaio 2011, sono quelli previsti nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. i casi di riduzione, esclusione e decadenza riportati nell'allegato alla presente deliberazione si applicano ai fini dei controlli di cui al regolamento (CE) n. 65/2011;
3. per talune violazioni non è possibile individuare distinti livelli di gravità, entità e durata in ragione della tipologia di impegni cui si riferiscono e pertanto è stata stabilita un'unica percentuale di riduzione;
4. per quanto riguarda i casi di riduzione, esclusione e decadenza diversi da quelli individuati nelle schede allegate alla presente deliberazione, si rinvia alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, alle previsioni del DM 30125/2009 e al PSR;
5. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE